



LATINA 26/04/2020

Spett.

SEDI C.N.E.Bi.F.I.R.
O.P.N. C.N.E.Bi.F.I.R.
O.P.R. C.N.E.Bi.F.I.R.
O.P.T. C.N.E.Bi.F.I.R.

e.p.c.

SEDI UAI
SEDI FEDERAZIONI UAI
ASSOCIATI UAI
ASSOCIATI C.N.E.Bi.F.I.R.
FAILC-CONFAIL
CONFINTESA

OGGETTO: Misure di sicurezza sul lavoro Covid 19 Fase 2

In linea con le disposizioni normative e considerando gli obiettivi statuari in merito ad assistenza alle Imprese, Lavoratori, RLS, RLST, RSPP, Dirigenti, Preposti e figure della sicurezza sul lavoro,

visto

➤ Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 89 del 13 marzo 2020

“Adempimenti datoriali - Valutazione rischio emergenza coronavirus”

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

➤ DLgs 81 del 09 Aprile 2008 Art 36 comma 2- Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

➤ DLgs 81 del 09 Aprile 2008 Art 37 comma 3- Formazione obbligatoria lavoratori

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai **rischi specifici** di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

➤ DLgs 81 del 09 Aprile 2008 Art 37 comma 7 bis- Formazione obbligatoria lavoratori

La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli **Organismi Paritetici** di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.



- **Protocollo Condiviso Ministero del Lavoro e Partì Sociali del 14 Marzo 2020**
“contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
- **Protocollo Condiviso Ministero del Lavoro e Partì Sociali del 24 Marzo 2020**
“contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
Aggiornamento Fase 2
- **Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 149 del 19 Aprile 2020**
Il Ministero dell’Interno evidenzia la necessità che le Prefetture richiedano la collaborazione dei competenti servizi delle **Aziende Sanitarie Locali** e del supporto delle articolazioni territoriali dell’**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del [Protocollo Governo-partì sociali del 14 marzo 2020](#), e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
- **DL Cura Italia n. 18 del 17 Marzo 2020 Art 42 comma 2**
Ai sensi dell’art. 42, è assicurata la **tutela del lavoratore in caso di accertata infezione da CoronaVirus** in occasione del lavoro. La circostanza sarà attestata tramite il medico certificatore, il quale redigerà il consueto certificato di infortunio e lo invierà telematicamente all’INAIL, che si occuperà a sua volta di assicurare la relativa tutela dell’infortunato. Nei casi accertati di infezione da CoronaVirus in occasione del lavoro, **le prestazioni INAIL sono estese anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato** con la conseguente astensione dal lavoro.
Tale disposizione vale sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati

Indicazioni Operative

Alla luce dei suddetti citati, l’Ente Bilaterale C.N.E.BI.F.I.R e l’ OPN C.N.E.BI.F.I.R hanno attivato tutte le procedure di assistenza volte a Datori di lavoro, Lavoratori e figure aziendali in materia di redazione documentale e formazione conseguente obbligatoria specifica per contrasto emergenza Covid 19 permettendo dopo analisi, la corretta prosecuzione delle attività allo scopo di tutelare l’ integrità ai sensi di legge. A tal scopo si è già attivi con attività corsuale obbligatoria in modalità FAD (E-Learning) tracciabile in quanto vietate le aule in presenza.

Con preghiera di massima diffusione.

C.N.E.Bi.F.I.R.
Confederazione Nazionale Enti Bilaterali,
Formazione, Istruzione e Ricerca

PRESIDENTE
GABRIELE TULLIO

O.P.N. C.N.E.Bi.F.I.R.
Organismo Paritetico Nazionale

PRESIDENTE
COSIMO DAMIANO CARLUCCI